



Nota esplicativa sulla dimostrazione delle competenze linguistiche richieste per il rilascio di un permesso di dimora (B) o di domicilio (C) a cittadini di Paesi terzi

Requisiti linguistici

Entrate in vigore il 1° gennaio 2019, la riveduta legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la riveduta ordinanza concernente l'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) concretizzano i criteri d'integrazione e, quindi, anche i requisiti in termini di competenze linguistiche (art. 58a LStrI). Le disposizioni rivedute definiscono requisiti minimi (si veda nello specifico l'art. 77a OASA). La Confederazione dispone di un diritto di veto (procedura d'approvazione) laddove i requisiti minimi non siano soddisfatti. In virtù del sistema federalista, infatti, le competenze inerenti al diritto in materia di stranieri sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni. Di norma lo straniero ammesso per la prima volta in Svizzera ottiene dapprima un permesso di dimora (B). Il permesso di domicilio (C) può essere rilasciato soltanto dopo un soggiorno di una certa durata, fissata a livello di legge, oppure in virtù di un accordo internazionale.

Rilascio o la proroga di un permesso di dimora (B) o per l'inclusione nell'ammissione provvisoria (F)

Situazione	Requisiti
Ricongiungimento familiare con un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso di dimora (B) o di domicilio (C) o al beneficio dell'ammissione provvisoria (permesso F)	<ul style="list-style-type: none">• Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale A1• o iscrizione a un corso di lingua per il raggiungimento di tale livello linguistico.
Proseguo del soggiorno dopo lo scioglimento dell'unione coniugale (se il matrimonio è durato almeno tre anni e se sono soddisfatti i criteri d'integrazione)	Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale A1
Ammissione di consulenti e insegnanti	Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro: orale B1, scritta A1

Rilascio del permesso di domicilio (C)

Situazione	Requisiti
Rilascio ordinario del permesso di domicilio dopo 5 o 10 anni di soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera. I cittadini dei seguenti Stati ¹ sono esentati dal soddisfacimento dei requisiti linguistici: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Principato del Liechtenstein e Spagna.	Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale A2, scritta A1
Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione ² o dopo un soggiorno all'estero ³ .	Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale A2, scritta A1
Rilascio anticipato del permesso di domicilio dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera.	Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale B1, scritta A1

Dimostrazione delle competenze linguistiche (art. 77d OASA)

- a) Le competenze linguistiche sono considerate **dimostrate** se il richiedente:
- parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre;
 - ha frequentato almeno tre anni della scuola dell'obbligo nella lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio;
 - ha frequentato una formazione di livello secondario II (apprendistato, liceo o scuola media specializzata) o terziario (università, scuola universitaria o scuola universitaria professionale) nella lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio. Non è indispensabile che la formazione sia stata assolta in Svizzera. Il fattore determinante è la lingua d'insegnamento;
- b) in tutte le altre situazioni lo straniero deve presentare un **certificato** riconosciuto (criteri di qualità) attestante le competenze linguistiche richieste (art. 77d cpv. 1 lett. b OASA).
Certificati linguistici riconosciuti:
- il passaporto delle lingue⁴;
 - un certificato linguistico riconosciuto figurante nel pertinente elenco della SEM⁵, di cui fa parte anche il certificato fide.
- Questi certificati soddisfano i requisiti qualitativi conformemente all'OASA.

¹ Con questi Stati la Svizzera ha stipulato accordi di domicilio.

² Vedi art. 63 cpv. 2 LStrl

³ Vedi art. 61 OASA

⁴ Vedi <https://www.fide-info.ch/it/wegezumsprachenpass>

⁵ Vedi https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fidelT08_ListaCertificazioniRiconosciute.pdf

Deroghe

Se lo straniero non è affatto o è difficilmente in grado di adempiere i requisiti in termini di competenze linguistiche è possibile derogare ai criteri definiti nell'OASA (art. 77). Tale è il caso, in particolare, in presenza di circostanze personali gravi come per esempio grosse difficoltà a imparare, leggere o scrivere, un grave problema fisico, mentale o psichico oppure una malattia grave o cronica. Incombe al richiedente dimostrare l'esistenza di siffatte circostanze personali.

Disciplina transitoria

Ai sensi di una disciplina transitoria, fino al 31 dicembre 2019 le competenze linguistiche si considerano dimostrate anche se lo straniero dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica non conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. Questo periodo transitorio non si applica a consulenti e insegnanti ai sensi dell'articolo 26a LStrI in combinato disposto con l'articolo 22a OASA.

Procedura d'entrata

Nel quadro di una domanda d'autorizzazione d'entrata e di permesso di dimora in vista di un ricongiungimento familiare in Svizzera, la rappresentanza svizzera all'estero si limita a verificare che siano soddisfatte le condizioni d'entrata in Svizzera. I requisiti in termini di competenze linguistiche non entrano qui in linea di conto. Essi vengono esaminati dall'autorità cantonale competente per il luogo di residenza dello straniero, la quale può esigere il soddisfacimento dei requisiti linguistici una volta che lo straniero è entrato in Svizzera. Esistono diverse opzioni, come per esempio il rilascio di un permesso vincolato a condizioni oppure una raccomandazione d'integrazione che indichi chiaramente allo straniero che per avere diritto al rinnovo del permesso dovrà raggiungere il livello linguistico richiesto (in linea di principio A1). L'iscrizione a un corso di lingua può essere posta quale condizione per ottenere il permesso di dimora ma non per poter entrare in Svizzera⁶. In questo caso l'autorità cantonale competente si mette in contatto con il richiedente o con la persona avente diritto in Svizzera e conviene con essa la disciplina delle condizioni di soggiorno.

Maggiori informazioni

- **FAQ** sui requisiti in tema di competenze linguistiche
- Istruzioni della SEM riguardanti il settore degli stranieri (n. 3.3)
<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-i.pdf>
- Procedura d'entrata
<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/visa/bfm/weisungen-bfm-national-i.pdf>
- LStrI: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/201906010000/142.20.pdf>

⁶ Istruzioni SEM in materia di rilascio dei visti nazionali

- OASA: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20070993/201906010000/142.201.pdf>
- Fide: <https://www.fide-info.ch/it/>